



con indicazione dei motivi di assoluta urgenza che avevano giustificato lo spostamento dal comune di residenza (madre anziana ed invalida bisognevole di assistenza). Il Comandante della Polizia Locale riteneva tale motivazione insufficiente e preannunciava a carico del ~~Definire~~ una "segnalazione". Riferiva il denunciante che, a seguito di una sua lettera aperta pubblicata su alcune testate giornalistiche on line e sul quotidiano ~~l'Adriatico~~, con la quale esprimeva le sue lamentele per quanto accaduto, il Sindaco del Comune di ~~Vicchiolo Gargano, Michele Spennillo~~, sempre sul quotidiano "~~L'Adriatico~~" pubblicato il 28.3.2020 dichiarava testualmente: *"Ma in questo momento non è consentito spostarsi, lo diciamo in maniera chiara che non si deve venire, non è il momento di risparmiare sulla spesa: è il momento di pensare alla nostra salute. La madre dell'avvocato deambula tranquillamente e può anche affidarsi ai servizi di consegna a domicilio"*. Il ~~Definire~~, dunque, secondo il denunciante, avrebbe espresso delle valutazioni sulle condizioni di salute della madre del ~~Definire~~, senza avere una concreta cognizione dei fatti, atteso che la signora all'epoca era affetta da esiti di frattura del femore con impotenza funzionale. Secondo il querelante, inoltre, il riferimento alla "spesa" sottointendeva che il reale motivo che aveva spinto il ~~Definire~~ a recarsi a ~~Vicchiolo~~ era quello di risparmiare sulla spesa, con il chiaro intento di screditarlo. Sul menzionato quotidiano inoltre sotto il titolo principale dell'articolo si leggeva che il ~~Definire~~ era a "zonzo".

Riferiva, ancora, il ~~Definire~~ che in un video diffuso sulla pagina facebook il 29.3.2020 il ~~Definire~~ dichiarava: *"[il Sindaco] fa beccare qualche avvocatuccio che viene da altri paesi"*, utilizzando chiaramente il termine "avvocatuccio" in maniera offensiva; e nel prosieguo: *"strano che un avvocato che dovrebbe far rispettare la legge e che la rappresenta, poi è lui stesso a non rappresentarla"*, aggiungendo che chi deve applicare la legge e farla rispettare *"la dovrebbe leggere attentamente"*, e che nessuno doveva trasferirsi da un comune all'altro senza addurre scuse sulla capacità di deambulare della madre.

A seguito di tale querela veniva iscritto l'odierno procedimento a carico di ~~Definire~~ ~~Definire~~.

All'esito delle indagini, il P.M. con atto datato 2.9.2020 chiedeva l'archiviazione del procedimento in quanto *"gli indagati esercitavano il diritto di critica e di cronaca"* e rilevando che il codice penale all'art.51 c.p. indica tra le cause di giustificazione idonee ad annullare la rilevanza penale di un comportamento, l'esercizio di un diritto che, di certo, ai sensi dell'art.21 della Costituzione è quello di manifestare liberamente il proprio pensiero. Evidenziava il PM che *"che la critica espressa dal ~~Definire~~ aveva ad oggetto la condotta posta in essere dal ~~Definire~~, senza mai ledere l'integrità morale del soggetto e che le ulteriori frasi pronunciate rimangono del tutto indeterminate e generiche"*;

Con atto di opposizione depositato il 30.11.2020 la persona offesa ha chiesto l'imputazione coatta degli indagati rilevando che non è ravvisabile la scriminante del diritto di critica e di cronaca.

Premesso quanto sopra, ritiene il giudicante che le argomentazioni del P.M. meritino accoglimento.

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha avuto modo di precisare che in tema di diffamazione l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione "ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato" (cfr. Cass. Sez. V, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020 - dep. 05/06/2020).

Nel caso di specie i termini adoperati dal ~~giudicante~~, sia quelle riportate a mezzo stampa sia quelle pronunciate nel video postato sul web, possono ricondursi al diritto di critica. Le espressioni utilizzate (es. "avvocatuccio"), infatti, al di là della loro genericità, in ragione del contesto in cui si inseriscono (diatriba innescata dallo stesso querelante a seguito del controllo cui era stato sottoposto in applicazione delle disposizioni emanate per contrastare l'emergenza epidemiologica covid-19), assumevano più che altro il significato di un mero giudizio critico negativo e non sono trasmodate in una gratuita ed immotivata aggressione alla reputazione dell'odierno opponente.

In ragione di quanto sopra, dunque, l'approfondimento istruttorio richiesto dall'opponente appare superfluo, stante l'inidoneità dell'espressione utilizzata, secondo un criterio di medialità che rispecchi le reazioni dell'uomo comune, a menomare la sfera della libertà morale del soggetto passivo.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione.

Dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Foggia, così deciso a scioglimento della riserva assunta l'8.3.2021

Il G.I.P.

Dott.ssa Roberta di Maria

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
24/03/21  
D